

ISTITUTI DEFLATTIVI

Termini sospesi fino al 31 maggio per gli interPELLI

di Sandro Cerato

Seminario di specializzazione

ASSETTI ORGANIZZATIVI, CONTROLLO INTERNO E CONTINUITÀ AZIENDALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Con la **circolare 4/E/2020, del 20 marzo scorso** l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disposizione di cui all'[articolo 67 D.L. 18/2020](#) sulla **sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici**.

In particolare, il **comma 1**, secondo periodo di tale articolo, prevede che “*sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147*”.

In buona sostanza, la norma consente agli Uffici di **sospendere i termini per la risposta alle istanze di interpello per il periodo che va dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020**.

L'obiettivo primario della norma è di evitare che nel periodo temporale indicato, in cui l'attività anche degli Uffici è limitata, si possa formare il cd. **“silenzio assenso”** derivante dalla mancata risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria, con conseguente avallo dell'interpretazione fornita dal soggetto istante.

La **circolare 4/E/2020**, per coerenza, precisa che anche i termini per eventuali integrazioni richieste ai contribuenti sono **sospesi per il medesimo periodo**.

Ma andiamo con ordine, iniziando dall'**ambito oggettivo di riferimento**, poiché la riportata disposizione dell'[articolo 67 D.L. 18/2020](#) riguarda le **tipologie di interpello previste dall'articolo 11 L. 212/2000** (in cui sono previste le seguenti tipologie di interpello: ordinario, ordinario qualificatorio, probatorio, anti-abuso e disapplicativo), l'interpello preventivo in materia di adempimento collaborativo ([articolo 6 D.Lgs. 128/2015](#)) e agli interPELLI riferiti ai nuovi investimenti di cui all'[articolo 2 D.Lgs. 147/2015](#).

Il documento dell'Agenzia contiene alcune precisazioni in merito alle **attività che gli Uffici possono svolgere nel periodo di sospensione** disposto dall'[articolo 67 D.L. 18/2020](#), e, più in dettaglio, si tratta di **attività connesse alla lavorazione delle istanze di interpello**, quali, ad esempio: invio di richieste di regolarizzazione, nei casi in cui l'istanza risulti carente di uno dei requisiti previsti dalla legge, invio di richieste di documentazione integrativa, pareri ai contribuenti e svolgimento delle interlocuzioni formali previste dall'[articolo 5, comma 3, D.M. 29.04.2016](#) con riferimento agli **interpelli sui nuovi investimenti**.

Al contrario, nel periodo temporale che va dall'8 marzo al 31 maggio 2020 è **vietato l'accesso presso le sedi di svolgimento dell'attività dell'impresa o della stabile organizzazione**, nonché lo svolgimento di analoghe attività in base alla disciplina relativa all'**istruttoria delle istanze** dei soggetti che hanno avuto accesso al **regime dell'adempimento collaborativo**.

Operativamente, la circolare, nel confermare quanto previsto dalla norma, precisa che, per le **istanze presentate nel periodo di sospensione** (tramite **pec** o per **posta ordinaria per i non residenti** con apposito indirizzo dedicato), i **termini per la notifica della risposta** previsti dalle disposizioni ordinarie **decorrono solamente dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione** (ossia dal **1° giugno**).

Ad esempio, per una **istanza di interpello ordinario** (di cui all'[articolo 11, comma 1, lettera a, L. 212/2000](#)) presentata in data **20 marzo 2020**, il termine iniziale di **90 giorni** per la risposta inizia a decorrere **dal 1° giugno 2020 e terminerà il 29 agosto 2020**.

Laddove nel periodo temporale in questione l'Ufficio dovesse chiedere al contribuente una **richiesta di integrazione di documenti**, il termine di 60 giorni per la risposta inizierebbe a decorrere dal **1° giugno 2020** e terminerebbe il **30 luglio 2020**.